

Con sentenza n. 18519/2014, la Cassazione ha affermato che la decisione con cui il giudice afferma l'illegittimità del licenziamento non costituisce titolo esecutivo se non consente di quantificare il credito relativo alle retribuzioni non corrisposte.

Secondo la Suprema Corte il giudice dell'esecuzione può agire soltanto in presenza di un titolo esecutivo che si fonda su elementi certi e positivi che seppur "non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così predisposti dalle parti e pertanto acquisiti dal processo e non desumibili da elementi esterni".

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 18519 del 02/09/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)